

R.G. n. 270/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Sezione seconda civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata*

Il giudice designato,

nella procedura di concordato minore promossa da PAOLO CARRARA, nato a [REDACTED]  
(C.F. CRR PLA59E16A794B), residente in [REDACTED] con l'avv. Ernesto Suardo;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Premesso che in data 29.9.2023 Paolo Carrara ha presentato proposta di concordato minore liquidatorio *ex art. 74*, secondo comma, C.C.I.I., la quale prevede la messa a disposizione da parte di soggetti terzi della somma di euro 250.000,00, oltre alle somme necessarie al pagamento delle spese di procedura, e così per complessivi euro 278.379,20, da corrispondersi entro 60 giorni dall'omologa;

- che a garanzia delle predetta finanza sono stati depositati presso l'o.c.c. assegni circolari di pari importo;

- che, a fronte di un indebitamento complessivo di euro 2.212.706,04, in forza dell'apporto di risorse esterne, si prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini sotto indicati:

Creditore	Importo del credito e sua natura	% di pagamento in sede concordatari a	Importo destinato in sede concordatari a con finanza esterna	Tempo di pagamento	Importo del credito ammesso al voto
O.C.C.	€ 13.788,00 prededuzione	100%	€ 13.788,00	60 giorni da omologa	Zero
Avv. E. Suardo	€ 14.591,20 prededuzione	100%	€ 14.591,20	60 giorni da omologa	Zero
INPS	€ 541.370,11 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	27,71%	€ 150.000,00	60 giorni da omologa	€ 541.370,11
INAIL	€ 1.613,90 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	27,71%	€ 447,17	60 giorni da omologa	€ 1.613,90



	1) cod. civ.				
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 25.533,75 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	27,71%	€. 7.074,76	60 giorni da omologa	€. 25.533,75
INPS	€. 92.324,47 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	20%	€. 18.464,89	60 giorni da omologa	€. 92.324,47
INAIL	€. 115,20 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	20%	€. 23,05	60 giorni da omologa	€. 115,20
Agenzia delle Entrate- Riscossione	€. 4.025,66 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	20%	€. 805,13	60 giorni da omologa	€. 4.025,66
Agenzia delle Entrate	€. 352.453,96 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	8,51%	€. 30.000,00	60 giorni da omologa	€. 352.453,96
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 19.812,54 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	8,51%	€. 1.686,39	60 giorni da omologa	€. 19.812,54
Agenzia delle Entrate	€. 518.349,91 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	3,86%	€. 20.000,00	60 giorni da omologa	€. 518.349,91
Agenzia delle Entrate- Riscossione	€. 25.822,99 priv. gen. artt. 2752-2778 n.	3,86%	€. 996,35	60 giorni da omologa	€. 25.822,99
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 6.527,80 chirografario	3,24%	€. 212,00	60 giorni da omologa	€. 6.527,80
Tribunale di Bergamo	€. 282,10 chirografario	3,24%	€. 9,16	60 giorni da omologa	€. 282,10
INPS	€. 216.056,13 chirografario	3,24%	€. 7.016,88	60 giorni da omologa	€. 216.056,13
INAIL	€. 1.923,36 chirografario	3,24%	€. 62,47	60 giorni da omologa	€. 1.923,36
Agenzia delle Entrate	€. 406.494,17 chirografario	3,24%	€. 13.201,75	60 giorni da omologa	€. 406.494,17
Totale	€. 2.241.085,25		€. 278.379,20		€. 2.212.706,04

osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);



considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.);

rilevato che il giudice con decreto del 27.10.2023, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta e del decreto e disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.;

rilevato che con relazione depositata in data 11.12.2023 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;

- che il 59,85% dei creditori hanno espresso voto positivo;
- che il 40,15% dei creditori hanno espresso voto negativo;
- che in conseguenza delle votazioni sopra indicate

*«la proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., risulta APPROVATA dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 1.324.314,42.= che rappresenta la maggioranza (59,85%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 2.212.706,04.=), ma poiché il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza NON risulta raggiunta per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto», secondo quanto previsto dall'art. 79, comma primo, C.C.I.I. che dispone che «quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente (i.e.: dei crediti ammessi al voto), ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto»;*

tenuto conto che il debitore ha chiesto l'applicazione dell'art. 80, terzo comma, C.C.I.I. che prevede che *«il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».*

○○○○○○

Ritenuto che il debitore non sia qualificabile come consumatore, dal momento che il sovraindebitamento deriva dalla qualifica di socio illimitatamente irresponsabile della società Avantgarde s.a.s., cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.2.2007;

- che l'istante, in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata dal registro imprese, è legittimato a proporre una proposta di concordato minore, seppur limitatamente a quella di cui all'art. 74, secondo comma, C.C.I.I., non avendo, nell'attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare; ciò sia per definire debiti personali, sia debiti di natura non consumeristica;

osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c. che evidenzia come il debitore, a fronte di un'esposizione debitoria di euro 2.212.706,04, non dispone di alcun elemento patrimoniale diverso dai redditi futuri da lavoro dipendente e pensione, stimati in complessivi euro 1.053,178,00 (più precisamente, rappresentati dal (i) reddito (futuro) netto mensile da attività lavorativa, sino alla cessazione della stessa per pensionamento, pari ad euro 8.000,00 oltre alle tredicesime e quattordicesime mensilità pari ad euro 6.866,00 ciascuna; (ii) dal t.f.r. netto maturato al 30.06.2023, pari ad euro 40.187,50, oltre a quello che maturerà sino alla cessazione del rapporto di lavoro quantificabile in euro 21.317,26; (iii) dal reddito (futuro) da trattamento pensionistico, in ragione



di annuali netti euro 50.904,00, e ciò con riferimento al periodo di aspettativa media di vita del ricorrente, stimata sino al compimento di anni 80 e mesi 9);

ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano;

osservato che la proposta di concordato minore non risulta approvata secondo quanto previsto dall'art. 79, comma primo, C.C.I.I.;

tenuto conto della richiesta del debitore di applicazione dell'art. 80, terzo comma, C.C.I.I.;

osservato che l'o.c.c. ha precisato che «(a) ipotizzando l'apertura della liquidazione controllata in data 1.10.2023; (b) tenendo conto che, nella liquidazione controllata, il riparto dell'attivo disponibile avviene nel rispetto dei diversi gradi di privilegio, posto che l'attivo disponibile trarrebbe origine da risorse interne e non, come nel concordato minore (...) proposto, da cosiddetta finanza esterna; (c) computando nell'attivo disponibile il complessivo importo di €. 73.641,55, pari ad 1/5 della somma di €. 368.207,76» [data dai seguenti addendi: - gli stipendi netti (€. 288.906,00) ed il TFR netto (€. 61.504,76) di spettanza del Sig. Paolo Carrara dall'01.10.2023 al raggiungimento dell'età pensionabile (i.e. 16.05.2026): €. 350.410,76; - la pensione netta di competenza del Sig. Paolo Carrara nel periodo compreso tra il 17.05.2026 e l'01.10.2026, data di conseguimento dell'esdebitazione di cui all'art. 282 CCII: €. 17.797,00], l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie conseguirebbero una maggiore soddisfazione dei propri crediti attraverso la proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;

- che, più precisamente, i termini di maggiore convenienza sono rappresentati nello schema sotto riportato:

Qualificazio ne credito	Credito	Importo destinato nel C.M.	Tempo di pagamento in sede di C.M.	Importo destinato nella liquidazione controllata	Attualizzazi one 4,64% DM Imprese Made in Italy 25.05.2023	Tempo di pagamento liquidazione controllata
INPS	849.750,70	175.481,77	60 gg da omologa	161.993,21	144.637,00	3 anni da apertura
INAIL	3.652,46	532,69	60 gg da omologa	482,92	432,00	3 anni da apertura
		<b>176.014,46</b>		<b>162.476,13</b>	<b>145.069,00</b>	
	<b>853.403,16</b>					

- che la convenienza della proposta risulta altresì qualora i redditi futuri del debitore non fossero ricompresi nella procedura di liquidazione controllata in ragione di 1/5 in aderenza al disposto dell'art. 545 c.p.c., ma lo fossero in ragione del 50%:

Creditore	Liquidazion e controllata (ipotesi 1/5)	Liquidazion e controllata (ipotesi 1/5) importo attualizzato 3 anni	Liquidazion e controllata (ipotesi 50%)	Liquidazion e controllata (ipotesi 50%) importo attualizzato 3 anni	Proposta concordato minore con pagamento nei 60 giorni dall'omologa definitiva
INPS	€. 64.184,53	€. 57.307,00	€. 161.993,21	€. 144.637,00	€. 175.481,77



INAIL                    €. 191,34                    €. 170,00                    €. 482,92                    €. 432,00                    €. 532,69

ritenuto che le argomentazioni dell'o.c.c. siano analitiche e complete e rappresentino con chiarezza la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;

valutato quindi di recepire integralmente le predette considerazioni;

tenuto conto dell'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta;

ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore vada omologata;

**p.q.m.**

visto l'art. 80 C.C.I.I.

omologa il concordato minore proposto da PAOLO CARRARA, nato a [REDACTED] (C.F. CRR PLA59E16A794B), residente in [REDACTED]

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

dispone che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale di Bergamo in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;

dispone che terminata l'esecuzione l'O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;

ribadisce che, qualora il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.);

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese, al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Bergamo, 28 dicembre 2023

Il giudice designato



dott.ssa Angela Randazzo

